

Roma, 8 marzo 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

*alla Confprofessioni
Confederazione Italiana Libere Professioni
V.le America 111
00144 Roma*

Prot. 25/I/0003178

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – mobilità studi professionali individuali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Confprofessioni hanno avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori subordinati licenziati da studi professionali individuali.

Al riguardo acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre esaminare la disciplina concernente la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e ss. della L. n. 223/1991, al fine di evidenziare i presupposti necessari per l'iscrizione dei lavoratori sospesi o licenziati nella lista appositamente compilata, analizzare i requisiti idonei alla fruizione della relativa indennità, nonché delinearne i limiti di applicabilità in relazione al caso di specie.

Risulta, altresì, opportuno, ai fini della soluzione del quesito proposto, richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 4 L. n. 236/1993. Tale norma stabilisce infatti che “(...) *nella lista di cui all'art. 6 comma primo della legge 23 luglio 1991 n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (...) possono essere altresì iscritti lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223. L'iscrizione che non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n.*

223 deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale”.

Il suddetto disposto normativo, in altri termini, concerne la procedura di mobilità destinata alle aziende con base occupazionale al di sotto dei quindici dipendenti per le quali non sussistono invece i requisiti tassativamente richiesti dagli artt. 4 e ss. della L. n. 223/1991 sopra citati.

La norma stabilisce, peraltro, che l’iscrizione nella lista innanzi menzionata non costituisce titolo ai fini della fruizione dell’indennità di mobilità.

Tale indennità, quale misura di sostegno del reddito riconosciuta ai lavoratori licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo riguarda, ai sensi del combinato disposto degli art. 7 e ss. L. n. 223/1991, imprese non edili e non esercenti attività stagionali, con più di 15 dipendenti, ovvero imprese commerciali rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale.

Alla luce del dettato normativo sopra richiamato va dunque osservato che i datori di lavoro qualificabili come studi professionali non appaiono rientrare nelle categorie di imprese destinatarie della procedura di mobilità di cui alle norme della L. n. 223/1991, né sembra possano essere ricompresi, in virtù di una interpretazione *stricti iuris*, nell’ambito del disposto di cui all’art. 4 comma 1, L. n. 236/1993.

Si ritiene, tuttavia, utile leggere la norma da ultimo citata nel senso attribuitole a seguito dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 16 ottobre 2003 (causa C/32/02) con riferimento alla direttiva UE del Consiglio 98/59/CE, in merito allo scostamento esistente tra la nozione di diritto interno di imprenditore rispetto alla nozione comunitaria di datore di lavoro. La giurisprudenza comunitaria afferma infatti che **occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro**, superando in tal modo lo stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendendo con quest’ultima **qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato**.

In linea con tale orientamento ermeneutico, si ritiene che anche i datori di lavoro qualificabili come studi professionali possano essere sussunti nell’ambito della previsione di cui all’art. 4 comma 1 innanzi indicato, sebbene la norma si riferisca espressamente alle sole “imprese” e di conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, abbiano diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata.

Riguardo, invece, all’ulteriore questione concernente la possibile fruizione anche per i lavoratori di cui sopra delle risorse finanziarie destinate all’erogazione del c.d. ammortizzatori sociali in deroga, ai fini della percezione del beneficio della indennità di mobilità in deroga, si forniscono le seguenti precisazioni.

Premesso che la L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) introduce disposizioni che, con effetto dal 1° gennaio, da un lato rafforzano gli strumenti di sostegno del reddito già esistenti e dall'altro favoriscono il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga trova riscontro normativo nell'art. 2, comma 36, della L. n. 203/2008, nell'art. 19 L. n. 2 /2009, di conversione del D.L. n. 185/2008 e nell'art. 7 *ter* della L. n. 33/2009.

Il Legislatore con tali provvedimenti **ha inteso estendere le misure di sostegno del reddito a categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di applicazione a causa del settore di riferimento, della dimensione aziendale o del tipo di contratto di lavoro**, trattandosi di datori di lavoro, anche non imprenditori, non aventi diritto alla CIGS, ovvero di aziende che pur avendo diritto alla CIGS o alla mobilità ne hanno già fruito superando i limiti di durata.

Tali trattamenti possono essere concessi con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, con anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Ciò si evince chiaramente dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008 in base al quale *“le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati”*. Lo stesso articolo, al comma 10 *bis*, ha poi stabilito che *“ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 in caso di licenziamento può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (...)”*.

In relazione a tale previsione il Legislatore, con il comma 6 dell'art. 7 *ter*, ha inoltre precisato che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, anche ai lavoratori destinatari della CIGS e della mobilità in deroga si applicano le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso stabiliti per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.

Pertanto, come anche puntualizzato dall'INPS con circolare n. 75/2009, per beneficiare dell'erogazione dell'indennità di mobilità in deroga è necessaria, ex art. 16, comma 1, L. n. 223/1991, la ricorrenza di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie festività ed infortuni, nell'ambito di rapporti non a termine, individuando quale parametro di riferimento per l'erogazione dell'indennità la data del licenziamento. Per la fruizione della suddetta indennità si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 185, è necessaria da parte del

lavoratore interessato una “*dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale*”.

Tutto ciò premesso, nel prendere atto della scelta del Legislatore di non porre ulteriori limiti alla concessione degli ammortizzatori in questione, si ritiene dunque applicabile la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell'erogazione della relativa indennità, anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali, purché ricorrano tutti i presupposti di carattere generale sopra evidenziati, a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB